

COMUNE DI CORDENONS

PROVINCIA DI PORDENONE

R E G O L A M E N T O

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE E PER LA COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.

C A P O I°

ARTICOLO 1

La parte perimetrale del nuovo ampliamento del Cimitero Comunale, ad eccezione di quella necessaria per la costruzione dei servizi e dell'accesso, è destinata alla concessione ai privati per la costruzione di tombe di famiglia.

ARTICOLO 2

Le tombe saranno di due tipi: con piano interrato e senza. Le prime in numero di 35 saranno poste sui lati sud, est ed ovest, le seconde in numero di 28 saranno costruite prevalentemente sul lato nord, a ridosso di quelle vecchie esistenti.

ARTICOLO 3

La superficie di ogni posto tomba è di circa 20 Mq.

ARTICOLO 4

Il prezzo di cessione viene così stabilito:

aree con possibilità di costruzione sia in aereo quanto in sotterraneo

L. 75.000 al mq.

aree con possibilità di costruzione solo in aereo

L. 50.000 al mq.

Oltre, a detto prezzo, competono alla parte acquirente le spese contrattuali e di registrazione.

ARTICOLO 5

E' vietato da parte dei concessionari la vendita o l'affittanza del terreno e delle tombe, anche se parziale.

I contravventori decadranno dalla concessione ed i rispettivi terreni ritorneranno in piena proprietà del Comune, così pure per

accessione, le tombe.

Le salme eventualmente tumulate verranno esumate ed inumate nel campo comune.

ARTICOLO 6

L'assegnazione delle aree, fino ad esaurimento, verrà effettuata su richiesta della parte interessata, tenendo in debito conto l'ordine cronologico di presentazione al protocollo.

Vengono considerate valide anche le domande già presentate dai privati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II°

ARTICOLO 7

La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere eseguita in conformità al disegno allegato al presente regolamento ed alle disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia.

Ciò in particolar modo per quanto riguarda l'estetica esterna e l'entità dell'intervento che potrà essere imposto su un numero plurimo di tombe.

ARTICOLO 8

L'autorizzazione alla costruzione delle tombe è subordinata alla presentazione al Sindaco della domanda redatta su carta legale e corredata da apposito disegno in doppio originale e relazione descrittiva dei materiali da usarsi con particolare riguardo a quelle di rivestimento.

Detto disegno dovrà essere redatto in scala non inferiore a 1:50 ed a 1:10 per quanto riguarda i particolari.

ARTICOLO 9

Il Sindaco, udito il parere dei competenti uffici, comunica la sua deliberazione all'interessato nel più breve termine, unendovi una delle copie del disegno e delle eventuali modifiche o prescrizioni da adottarsi.

CAPO III°

ARTICOLO 10

Nella costruzione delle tombe di famiglia tanto il concessionario

che l'assuntore dei lavori, saranno tenuti responsabili in solido di tutti i guasti che venissero in corso d'opera arrecati alla proprietà comunale e privata e di conseguenza a risarcire gli eventuali danni.

A garanzia delle prescrizioni suddette, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà versare alla Cassa Comunale una somma che sarà di volta in volta stabilita, e che sarà restituita solo quando il Tecnico Comunale avrà accertato che i lavori sono stati e seguiti a perfetta regola d'arte.

Da detta somma andranno detratte le spese sostenute dal Comune.

ARTICOLO 11

Il concessionario della tomba è obbligato a sostenere la spesa necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria e conservazione decorosa di tali costruzioni.

ARTICOLO 12

L'amministrazione Comunale in caso sia obbligata a dare esecuzione ai lavori del caso, può anche esigere dagli interessati un congruo deposito prima dell'inizio dei lavori, in base al preventivo di spesa.

ARTICOLO 13

I concessionari di tombe che non ottemperassero all'invito di pagamento della spesa sostenuta dal Comune o del deposito preventivo di cui all'articolo precedente, decadranno dal diritto di concessione, e le rispettive tombe passeranno in piena proprietà del Comune. Le salme tumulate verranno esumate e inumate nel campo comune.

ARTICOLO 14

Nelle tombe non vi potranno essere tumulate che le salme delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario o dei concessionari.

Soltanto in via eccezionale il Sindaco potrà permettere la tumulazione di salme di persone estranee.

CAPO IV°

ARTICOLO 15

Ogni contravvenzione al presente Regolamento verrà punita con la

pena pecuniaria prevista dalla legge Comunale e Provinciale, salvo le maggiori pene sancite dal Codice Penale per i reati da esso previsti.

ARTICOLO 16

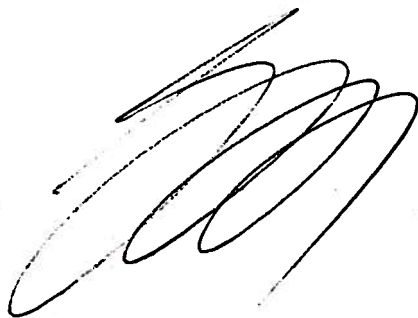
Il pagamento delle concessioni contemplate dal presente regolamento deve essere fatto anticipatamente, e cioè non appena avuta comunicazione dalla parte del Comune dell'assegnazione preventiva, nella misura stabilita dall'art.4.

ARTICOLO 17

Per quanto non sia espressamente contemplato dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute in quello Ministeriale approvato con R.D. 25.7.1892 n.448.

ARTICOLO 18

Il presente regolamento andrà in vigore quindici dopo la sua approvazione e regolare pubblicazione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.